COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
Provincia di Salerno
A R E A V I G I L A N Z A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE

ART.1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione in appalto dei sotto elencati servizi da effettuarsi presso il Cimitero Comunale di San Gregorio Magno:

1- Custodia;
2- Pulizia dei locali di servizio compreso la Chiesa sita all'interno del Cimitero;
3- Inumazione;
4- Esumazione;
5- Tumulazione;
6-Estumulazione;
7- Pulizia della viabilità interna al Cimitero attuale e del futuro ampliamento;
8- Cura del verde.

I servizi di cui sopra devono essere espletati nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti che disciplinano le materie ed in particolare del D.P.R. 10 settembre 1990 N°285 – Regolamento di Polizia Mortuaria e/o di regolamenti che il Comune adotterà nel corso della gestione.

ART. 2
CARATTERE DEI SERVIZI

Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.
In caso di sospensione o abbandono, anche parziale degli stessi, eccettuato i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale si sostituirà all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente e procederà, senza ulteriori formalità, alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 3

DURATA E MODALITA' DELL'APPALTO

L'Appalto avrà una durata di tre anni (36 mesi) decorrenti dalla data di aggiudicazione che, per esigenze dell'Amministrazione, potrà essere effettuata anche in pendenza della stipula del contratto di appalto senza che l'appaltatore possa sollevare pretese od eccezione alcuna.
Il contratto non è tacitamente rinnovabile.
La gara viene espletata col sistema della procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D.lgs. 50/2016
Alla scadenza dell'appalto, l'Appaltatore dovrà impegnarsi a continuare il servizio fino al nuovo affidamento e a favorire il passaggio di consegne della gestione del servizio al nuovo affidatario.

ART. 4

SERVIZIO DI CUSTODIA

Si intende per Servizio di Custodia:

A) L'apertura e chiusura del Cimitero, secondo i seguenti orari:

PERIODO ESTIVO (ora legale)
dal lunedì al venerdì: - apertura dalle ore 08,00 alle ore 18,00;
sabato e domenica: - apertura dalle ore 08,00 alle ore 19,00;
PERIODO INVERNALE (ora solare)
dal lunedì al venerdì: - apertura dalle ore 08,00 alle ore 16.00;
sabato e domenica: - apertura dalle ore 08,00 alle ore 17.00;
Nella ricorrenza della festività dei morti, precisamente nei giorni 1 e 2 novembre di ogni anno, l'orario di apertura è dalle ore 7,30 alle ore 18,00 con l'obbligo di garantire, in tale orario, la vigilanza ed assistenza ai visitatori mantenendo un contegno rispettoso e riguardoso ed usare un linguaggio consono al luogo in cui viene svolto il servizio.
Gli orari di cui sopra potranno essere modificati secondo le esigenze dell'Amministrazione senza che l'appaltatore possa eccepire o vantare pretesa alcuna, con il solo obbligo per l'Ente appaltante della formale comunicazione dei nuovi orari.
L'apertura dovrà inoltre essere garantita per qualsiasi esigenza straordinaria (tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni, autopsie, custodie particolari, ecc.) su semplice chiamata del Sindaco, del Responsabile del Servizio o del Procedimento o degli organi di Polizia, anche al di fuori degli orari sopra indicati, il tutto senza incremento alcuno del canone stabilito. La mancata apertura entro e non oltre 30 (trenta) minuti dalla chiamata costituisce interruzione di pubblico servizio e l'Amministrazione procederà, senza ulteriori formalità, all'esecuzione in danno, alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

B) L'assunzione in consegna dei permessi di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione nei modi e nei termini stabiliti dal citato D.P.R. N°285/90;

C) Controllo dell'impianto elettrico votivo sulle tombe, nelle cappelle, loculi, ossari, ecc. segnalando tempestivamente eventuali guasti o disservizi.

ART. 5

PULIZIA DEI LOCALI DI SERVIZIO

Si intendono locali di servizio tutti i locali di proprietà comunale ubicati all'interno dell'area cimiteriale ivi compresa la Chiesa.
La pulizia degli ambienti, compreso suppellettili ed arredi e lavaggio dei pavimenti, dovrà essere svolta almeno due volte a settimana, le superfici vetrate due volte al mese, disinfezione generale di tutti gli ambienti, una volta al mese.

Nei servizi igienici è obbligatorio, ogni qualvolta si rendesse necessario, il lavaggio dei pavimenti, delle pareti e dei sanitari, con impiego di prodotti ad alta capacità igienizzante con spargimento di insetticidi, disinfettanti e deodoranti. I servizi di cui innanzi dovranno comunque essere effettuati ogni qualvolta si rendesse necessario per particolari esigenze.-
E' a carico dell'appaltatore la fornitura nei servizi igienici di sapone liquido, carta igienica, asciugamani del tipo uso e getta da porre negli appositi contenitori.
Sono a carico dell'appaltatore oltre che la manodopera tutti i materiali occorrenti per l'espletamento del servizio di cui trattasi, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, ecc., come pure tutti gli attrezzi, quali scope, stracci, aspirapolvere, scale, ecc..

ART. 6

INUMAZIONE

Si ha inumazione quando il cadavere è disposto nella terra nuda e pure di terra ricoperto.
Tale servizio comprende:

a) lo scavo della fossa delle dimensioni stabilite dall'art. 72 del D.P.R. 10.09.1990, N°285 o da successive disposizioni normative che dovessero intervenire nel corso del periodo di gestione del servizio. Lo scavo dovrà essere eseguito in modo da evitare movimenti franosi inclinando opportunamente le pareti della fossa ed eseguire tutte le occorrenti opere provvisionali;

b) il trasporto della bara dall'ingresso del Cimitero o della Chiesa al luogo della sepoltura con personale e mezzi dell'appaltatore;

c) calo della bara nella fossa in modo da evitare urti o cadute accidentali, restando l'appaltatore il solo ed unico responsabile per la causa di eventuali danni;

d) colmatura della fossa, dopo che vi è stato deposto il feretro, in modo tale che la terra scavata dalla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;

e) apposizione del cippo con le indicazioni del defunto;

f) ricarica, con terreno idoneo, della fossa e dei vialetti circostanti, qualora, si verifichino e vengono accertati dal responsabile del servizio o del procedimento fenomeni di assestamento del terreno.

Per tutto quanto non specificatamente detto nel presente articolo si rimanda alle prescrizioni stabilite dagli articoli 67 e seguenti del D.P.R. N°285/1990 e dal vigente Regolamento Comunale;

La manodopera ed i materiali occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra indicato ivi compresi le apparecchiature per il calo della bara nella fossa sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 7

ESUMAZIONE

Le esumazioni ordinarie saranno regolate secondo le modalità stabilite dall'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990, N°285 e altre norme vigenti in materia. Gli interventi dovranno obbligatoriamente, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, essere eseguite dall'appaltatore, senza che lo stesso possa avanzare pretesa od eccezione alcuna, con le modalità di seguito indicate.

Tale servizio comprende:

a) ricercare, nei modi che l'appaltatore riterrà più opportuno, gli indirizzi dei famigliari dei defunti da esumare ed avvertire anche verbalmente almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data di inizio delle operazioni di esumazione, stabilita dal Responsabile del servizio o del procedimento;

b) smantellare le fossa dalle lapidi esistenti, apposizione al centro di ove erano poste le stesse di picchetti con l'indicazione del defunto, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta;

c) eseguire lo scavo della fossa nei modi indicati dal precedente art. 6 – comma 1 – lettera a), fino alla cassa, evitando di riporre la terra di risulta dello scavo sulle tombe vicine e proteggendo lo scavo ai fini della sicurezza;

d) pulizia del coperchio, apertura della bara e raccolta dei resti mortali con le dovute cautele e circostanze del caso e con le modalità indicate dal successivo art. 10 "norme comuni";

e) Consegna a ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti risultanti dall'esumazione;

f) riempimento della fossa con il terreno precedentemente scavato, opportunamente costipato, con integrazione di terreno idoneo qualora quello proveniente dagli scavi non dovesse essere sufficiente a colmare la fossa o inumazione nella stessa fossa di loro defunto con le modalità di cui all'art. precedente;

g) ricarica delle fosse e dei vialetti circostanti, con terreno idoneo, qualora dovessero verificarsi fenomeni di assestamento del terreno accertati dal responsabile del servizio o del procedimento.

Tutto quanto occorrente per l'esecuzione degli interventi sopra indicato, in termini di manodopera e materiali ed altro è a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, al quale spetterà il solo compenso stabilito nell'allegato "A" del presente capitolato, decurtato del

ribasso offerto in sede di gara. Il pagamento di tali interventi all'appaltatore avverrà in occasione delle rate del canone di appalto.
Nessun intervento dovrà essere eseguito, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, senza la preventiva autorizzazione.

ART. 8

TUMULAZIONE

Si ha tumulazione quando il feretro è posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità stabilite nel D.P.R. N°285/90 articoli dal 76 al 77 e comprende:

a) il trasporto della bara dall'ingresso del Cimitero al luogo della sepoltura (loculo o cappella privata) con personale e mezzi dell'appaltatore;

b) la chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita la chiusura con altri tipi di materiali nel rispetto del comma 9 dell'art. 76 del D.P.R. N°285/90).

La manodopera ed i materiali occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra sono a totale carico dell'appaltatore ivi compreso l'apparecchiatura per il sollevamento delle bare.
Nel caso di tumulazione in cappelle private i cittadini potranno far effettuare la chiusura del feretro a ditte di propria fiducia. In tal caso l'appaltatore dovrà vigilare che la stessa venga eseguita con le modalità stabilite dall'art. 76 del suddetto D.P.R. Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per tale attività rientrando tutto questo nel canone per il servizio di custodia.
Qualora il cittadino si rivolga all'appaltatore per la chiusura del feretro, questi non potrà intrattenere rapporti economici con lo stesso, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. Il richiedente dovrà versare la somma pari al costo dell'intervento nelle casse comunali; il pagamento di tali interventi all'appaltatore avverrà in occasione delle rate del canone di appalto.

ART. 9

ESTUMULAZIONE

Data la recente costruzione dei colombari non si prevede, nel periodo dell'appalto, di effettuare alcuna operazione di estumulazione.
Qualora l'intervento di estumulazione fosse richiesto da un privato, non si potrà dar corso all'intervento se prima non siano state ottenute le relative autorizzazioni, su questo la vigilanza è demandata all'appaltatore.
E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di intrattenere rapporti economici con i cittadini o pretendere dagli stessi compensi aggiuntivi rispetto a quelli contrattuali, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.
L'intervento dovrà essere eseguito nel rispetto delle seguenti modalità:

a) apertura del loculo;

b) estumulazione del feretro;

c) raccolta delle ossa con le modalità indicate dal successivo art. 10 "NORME COMUNI";

d) consegna a ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti risultanti dall'estumulazione.

Nessun intervento dovrà essere eseguito senza la preventiva autorizzazione.

il pagamento di tali interventi all'appaltatore avverrà in occasione delle rate del canone di appalto.

ART. 10

NORME COMUNI

I resti mortali che si rinvengono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti all'interno del Cimitero ed avuti in concessione.

L'operazione di raccolta delle ossa rinvenienti dalle operazioni di esumazione e estumulazione è a carico dell'appaltatore ed è compensata dal canone corrisposto.

Qualora le salme esumate o estumulate non si trovano in condizioni di completa mineralizzazione, devono essere reinumate o ritumulate dopo che sia stata praticata nella cassa metallica e in legno una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione. Per operazioni effettuate in giorni festivi alla ditta appaltatrice non sarà corrisposto nessun compenso straordinario.

ART. 11

PULIZIA DELLA VIABILITA' INTERNA AL CIMITERO

L'appaltatore è tenuto ad effettuare la pulizia dei viali e spazi pubblici ricadenti all'interno del perimetro del Cimitero compreso l'area in ampliamento. Tale servizio comprende:

- spazzamento meccanico e manuale;
- taglio di erbacce e piante infestanti;
- rimozione di fiori, lumini e altro materiale abbandonato o lasciato lungo i viali e spazi pubblici;
- svuotamento dei cestini porta rifiuti siti all'interno del cimitero.

E', inoltre, a carico dell'appaltatore la pulizia dei pozzetti e delle caditoie della rete fognaria, da effettuarsi almeno una volta l'anno e ogni qualvolta si rendesse necessario su semplice richiesta del responsabile del servizio e del procedimento.

La gestione dei rifiuti derivanti da esumazione e da estumulazione dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La raccolta e lo stoccaggio, in appositi contenitori forniti dall'Ente, dei rifiuti sopra indicati sono effettuati a cura e spese della Ditta, mentre lo smaltimento resta a carico dell'Ente. Dei medesimi è consentito lo stoccaggio presso apposita area individuata dal Comune (art.12 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254).

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, qualora non utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, dovranno essere avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti a cura e spese della Ditta (art. 13 DPR 15.07.2003 n. 254).

Tutti gli altri rifiuti urbani vanno conferiti negli appositi contenitori predisposti dal Comune in modo differenziato (umido, carta, plastica, vetro e misto) e ritirati a cura del personale del Comune ad esclusione dei rifiuti derivanti dal taglio dell'erba e dei rami che restano a carico dell'impresa.
La manodopera e tutti gli strumenti e materiali occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra descritto, nessuno escluso, comprese le buste necessarie alla raccolta dei rifiuti, sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 12

CURA DEL VERDE

L'appaltatore è tenuto ad eseguire la manutenzione di tutte le zone verdi o destinate al verde, delle aree di proprietà comunale non edificate, compreso l'area di eventuali ampliamenti realizzati durante il periodo di gestione, nonché gli spazi destinati a campi di inumazione.
Tale servizio si sostanzia nei seguenti interventi:
- taglio dell'erba;
- potatura siepi;
- annaffiatura;
- cura delle aree verdi e piantumazione di fiori e piante;
- piccola potatura di alberi.

E' a carico dell'impresa appaltatrice lo sfalcio dell'erba ogni qualvolta si rendesse necessario, concimazioni e piantumazioni di fiori di stagione con particolare attenzione e cura nel periodo delle festività dei morti, l'innaffiatura delle aiuole e del verde, l'estirpazione di piante infestanti, piccole potature, il tutto in modo da mantenere le aree verdi, compreso i campi di inumazione, nella maniera più decorosa possibile, secondo un programma di interventi che sarà redatto a cura del responsabile del servizio o del procedimento.
Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore piccoli interventi di potatura di alberi, quali:
- taglio di rami siti ad un'altezza da terra inferiore a metri 3 (tre);
- tagli di rami che dovessero arrecare danni o costituire pericoli per le lapidi o cappelle posti nelle vicinanze dell'albero.

La manodopera e tutti gli strumenti e materiali occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra riportato, nessuno escluso sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 13

CLAUSOLE SPECIALI

L'appaltatore è obbligato:

- ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, di assunzioni, di assicurazioni sociali e previdenziali;
- ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni tecniche agli effetti della prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro
- a curare che nella esecuzione di tutte le operazioni per l'espletamento dei servizi siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la incolumità delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni pubblici e privati;
- L'impresa appaltatrice risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo carico
  qualsiasi risarcimento senza diritto alcuno di rivalsa o di compenso da parte del Comune e comunque tenendo sollevato quest'ultimo da ogni effetto.
- L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità, sia penale sia civile, come pure per i danni o sinistri che dovessero subire i terzi, i materiali e le persone dell'impresa durante l'esecuzione dei servizi stessi e l'appaltatore assume, senza eccezione e per intero, ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'esecuzione del servizio, sollevando il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di danni.
- L'appaltatore è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché al Comune ed al personale municipale, dei danni di qualsiasi natura causati dal disimpegno dei servizi, ad esso imputabili e dovrà, in ogni caso, provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione ed alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

ART. 14

CONTROLLO

L'accertamento della regolare esecuzione del servizio è del Responsabile competente che provvederà ogni qualvolta lo riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso all'appaltatore, a mezzo di proprio personale ad effettuare:

-verifica e controllo dell'effettiva prestazione svolta dall'appaltatore;

-controllo della qualità e conformità della prestazione al capitolato.

L'amministrazione si riserva ogni altra forma di controllo sull'espletamento del servizio.

Accertate irregolarità ed inadempienze, il responsabile del servizio o del procedimento redigerà verbale nel quale sarà inserito ogni elemento utile.

Il predetto verbale sarà notificato all'appaltatore nei cui confronti sarà aperto dall'Amministrazione Comunale un procedimento di contestazione.

Le eventuali contestazioni non esonerano l'appaltatore dall'osservanza, comunque, degli obblighi contrattuali.

ART. 15

PERSONALE

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore dovrà utilizzare tutto il personale necessario ai fini del perfetto espletamento del servizio.
Tutto il personale addetto la cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
L'Impresa, nel rispetto della legge regionale n. 12/2001 come integrata dalla legge regionale n. 02/2010 e dalla n.7/2013, dovrà assicurare ai propri dipendenti, attraverso la frequenza di appositi corsi, un'adeguata e scrupolosa formazione professionale, intesa a specializzarli per i compiti e le mansioni richieste dal servizio.
In particolare deve:
a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
b) presentarsi al servizio in qualunque ora, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
c) avere cura del regolare funzionamento dei servizi e beni dei quali fa uso;
d) nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio, corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità.
L'Amministrazione avrà il diritto di chiedere ed ottenere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno, o fossero abitualmente trascurati nel servizio, o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.
Il personale dipendente dall'appaltatore dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
L'appaltatore potrà, nell'interesse dei servizi espletati, variare le qualifiche del personale, senza che ciò costituisca diritto a richiedere al Comune l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.
Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze l'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della categoria, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché le disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, ecc.
Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'invalidità, alla vecchiaia, agli infortuni, alle malattie, alla disoccupazione, ecc.
Si intendono a carico dell'appaltatore e compresi nel corrispettivo gli oneri per il trattamento di fine rapporto che il personale matura alle sue dipendenze e che dovrà essere corrisposto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 16

TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi relativi alla normativa riguardante la mano d'opera, vigente o che potrà sopravvenire durante il servizio; l'appaltatore è inoltre tenuto ad adottare nel corso dell'esecuzione dei lavori le procedure e gli accorgimenti opportuni affinchè sia tutelata l'incolumità degli operai e dei terzi, nonchè siano evitati danni alle proprietà pubbliche e private.
Gli operatori dovranno necessariamente avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per i lavori richiesti.

Naturalmente l'appaltatore dovrà utilizzare macchine e attrezzature, necessarie per lo svolgimento dei lavori, che siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore. A riguardo l'appaltatore conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, N°626, nonchè dei rischi specifici del proprio lavoro.
Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico dell'appaltatore.

ART. 17

CANONE D'APPALTO

Il canone complessivo di appalto è di euro **94.800,00**, di cui € **2.844,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed è articolato in una parte fissa ed una parte variabile.
La percentuale di ribasso fatta sull'importo presunto di euro 91.956,00.
La parte fissa è quella relativa alla custodia, pulizia dei locali, della viabilità e cura del verde, secondo le modalità e le incombenze previste dai precedenti articoli 4, 5, 11 e 12 del presente capitolato ed è stabilita in € 30.840,00, IVA esclusa, a base d'asta.
La parte variabile è quella relativa alle inumazioni, esumazioni, estumulazioni e tumulazioni ed è stata presuntivamente determinata in €. 63.960,00= (diconsì euro sessantatremilanovecentosessanta/00), IVA esclusa, rapportata in base al numero di interventi eseguiti negli ultimi anni ed è così articolata:

a) Inumazioni da eseguire secondo le modalità e con le incombenze previste nell'art. 6 del presente Capitolato:

N°00(*) x €/cad. 256,00 = € 00,00

(*) inumazioni presunte da eseguire nel periodo di gestione

b) esumazioni da eseguire secondo le modalità previste dall'art.7 del presente capitolato:

N°00(*) x €/cad. 140,00 = € 00,00

(*) esumazioni presunte da eseguire nel periodo di gestione

c) esumazioni di salme non mineralizzate da eseguire con le modalità e le incombenze di cui all'art.10 del presente capitolato:

N°45(*) x €/cad. 108,00 = € 4.860,00

(*) esumazioni presunte da eseguire nel periodo di gestione

d) esumazioni ed inumazioni nella stessa fossa da eseguire rispettivamente secondo le modalità e con le incombenze di cui agli art. 7 e 6 del presente capitolato:

N°180(*) x €/cad. 307,00 = € 55.260,00

(*) esumazioni ed inumazioni presunte da eseguire nel periodo di gestione

e) Tumulazioni in loculi da eseguire con le modalità e le incombenze previste nell'art. 8 del presente Capitolato:

N°60(*) x €/cad. 64,00 = € 3.840,00

(*) tumulazioni presunte da eseguire nel periodo di gestione

f) estumulazioni da eseguire secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente capitolato:

N°00(*) x €/cad. 140,00 = € ----------

(*) estumulazioni presunte da eseguire nel periodo di gestione.-

La percentuale di ribasso proposta dall'operatore sarà applicata sia sulla parte fissa che sui singoli interventi dettagliati nella parte variabile.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio che trattasi o conseguente o connesso al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo del tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.
Il prezzo formulato in offerta e risultante aggiudicatario deve intendersi fisso ed invariabile per l'intera durata dell'affidamento, essendo esclusa ogni forma di revisione.

ART. 18

PAGAMENTI

Il corrispettivo dell'appalto relativo alla parte fissa, dedotto del ribasso, sarà versato in rate bimestrali posticipate entro i primi 30 (trenta) giorni del mese successivo al bimestre di competenza, previa presentazione di fattura ed accertamento della regolarità contributiva.
Il pagamento della parte variabile di cui al precedente art. 17 "CANONE DI APPALTO", dedotto dal ribasso, avverrà con le modalità di cui sopra determinato in base al numero delle prestazioni effettivamente eseguite ed annotate negli appositi registri.
In caso di ritardato pagamento da parte del Comune la ditta rimane comunque obbligata a continuare il servizio.

ART. 19

CAUZIONE

L'appaltatore, in sede di stipula del contratto è tenuto a presentare La cauzione definitiva di cui all'art. 103, D. Lgs. 50/2016, fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La finalità della cauzione è quella di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, dal risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione possa aver liquidato in

maggior entità in corso di esecuzione dell'appalto nei riguardi dell'appaltatore, rimanendo comunque salva la facoltà per il Comune di esperire azione giudiziaria qualora la cauzione risultasse insufficiente.
Il Comune può unilateralmente ricorrere alla cauzione per le spese relative agli interventi da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme liquidate in corso di esecuzione dell'appalto.
La cauzione dovrà necessariamente essere ricostituita nell'originario ammontare ad opera dell'appaltatore nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto utilizzarla in tutto o in parte, in corso di esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza, salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore prelevandone l'importo del canone d'appalto.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.
La cauzione definitiva esaudisce i suoi effetti ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 20

INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore, oltre ad ovviare all'infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di una pena pecuniaria fissata in **€ 500,00 (diconsi euro cinquecento/00)** da applicarsi con provvedimento del responsabile del servizio.
L'applicazione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza contro la quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della stessa contestazione.
L'importo della sanzione erogata dal responsabile del servizio sarà trattenuta dalla cauzione di cui all'art. 19 e/o detratta dal compenso bimestrale.
Le infrazioni e le inadempienze più gravi (violazioni di leggi, regolamenti ecc.) potranno comportare l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto.
Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti (lettera e/o provvedimento motivato del Responsabile del servizio, previa comunicazione all'impresa dei rilievi, con invito a produrre le controdeduzioni entro 10 gg.).

ART. 21

ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'amministrazione potrà fare eseguire d'ufficio il servizio e quant'altro necessario per il regolare assolvimento

degli obblighi contrattuali, ove l'appaltatore, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.
L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (dell'affidamento)

L'Amministrazione si riserva di risolvere l'affidamento in qualunque tempo senza alcun genere di indennizzo o compenso per l'appaltatore ove ricorrano le fattispecie normativamente disciplinate ed in caso di:

a) abbandono dei servizi oggetto dell'appalto salvo cause di forza maggiore;
b) ripetute inadempienze rispetto ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamenti relativi al servizio;
c) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'appaltatore e/o del personale adibito al servizio;
d) quando i mezzi adoperati per l'espletamento del servizio non dessero sicuro affidamento;
e) espletamento all'interno del Cimitero di attività extracontrattuali di qualsiasi natura;
f) intrattenimento di rapporti economici diretti con gli utenti per attività contrattuali o extracontrattuali;
g) intervenuto stato di fallimento, liquidazione, dismissione di attività, concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente dell'impresa;
h) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti ed obblighi inerenti i servizi appaltati;
i) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rende impossibile la prosecuzione dell'appalto.

Nei casi previsti dal presente articolo l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.
All'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato e riconosciuto, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni.

ART. 23

SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente capitolato, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 24

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione a mezzo pec all'appaltatore dell'aggiudicazione.
L'appaltatore è tenuto a pagare, prima della stipula del contratto, alla Centrale di Committenza "Asmel Consortile S. c. a r.l.", il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari 1,0 % oltre IVA dell'importo complessivo posto a base di gara pari a €. 948,00 oltre IVA.
Tutte le spese connesse e conseguenti al contratto, relative all'acquisto dei valori bollati, spese di registrazione e diritti di rogito, restano a carico dell'appaltatore.
Se l'appaltatore non sottoscrive il contratto nel termine indicato nella lettera con la quale gli si comunica l'avvenuta aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale incamererà, senza ulteriori formalità, la cauzione provvisoria prodotta in sede di gara.
A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio già a seguito di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto.

ART. 25

DOMICILIO - RESPONSABILITÀ' - CONTROVERSIE

Per tutti gli effetti di legge, l'appaltatore deve eleggere domicilio in un luogo liberamente scelto nel Comune di San Gregorio Magno, fornendo pronta reperibilità, tramite telefono.
Il servizio dovrà essere assicurato nella massima puntualità e regolarità. In ogni caso l'Amministrazione si deve intendere sollevata da ogni responsabilità verso terzi.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore in ordine ai patti contrattuali, non risolta in via amministrativa, verrà deferita all'autorità giudiziaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Tutto quanto non previsto nel presente capitolato è disciplinato dalle norme vigenti in materia di polizia mortuaria.

ART. 26

ELENCO PREZZI

1. **Canone annuo** per custodia, pulizia dei locali, viabilità e cura del verde, secondo le modalità e con le incombenze previste dai precedenti articoli 4, 5, 11 e 12:
   € 10.280,00= (diconsi euro diecimiladuecentottanta/00).

2. Interventi di **inumazioni** da eseguire secondo le modalità e con le incombenze previste nel precedente articolo 6: **€/cad. 256,00 (diconsi euro/cadauno duecentocinquantasei/00).**
3. interventi di **esumazioni** da eseguire secondo le modalità e con le incombense previste nel precedente art**.** 7: **€/cad. 140,00 (diconsi euro/cadauno centoquaranta/00)**
4. **Tumulazioni** in loculi comunali dati in concessione eseguite secondo le modalità e con le incombenze previste nel precedente articolo 8: **€/cad. 64,00 (diconsi euro/cadauno sessantaquattro/00).**
5. **Estumulazioni** eseguite secondo le modalità e con le incombenze previste nel precedente articolo 9: **€/cad. 140,00 (diconsi euro/cadauno centoquaranta/00).**
6. **esumazioni** ed **inumazioni** nella stessa fossa da eseguire rispettivamente secondo le modalità e con le incombenze di cui agli art. 7 e 6 del presente capitolato: **€/cad. 307,00 (diconsi euro/cadauno trecentosette/00);**
7. **esumazioni di salme non mineralizzate** da eseguire con le modalità e le incombenze di cui all'art.10 del presente capitolato: **€/cad. 108,00 (diconsi euo/cadauno centootto/00).**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Lgt. Dott. Pasquale Fernicola

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Cap. Paolo Iuzzolino